Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'Interno
AOO Politiche
Protocollo 0004175 del 02/07/2013
UOR: U41
UOR-CC
T 02617/0239
0004175 020713

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma , 02/07/2013
Prot. 35 / 0003899 / MA001.A001

Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
TRIESTE

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro
BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro
TRENTO

Regione Sicilia
Assessorato al Lavoro- Ufficio Reg. Lavoro
Isp. Reg. Lavoro
PALERMO

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
(per il tramite delle Direzioni
Regionali del Lavoro)
LORO SEDI

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Agli Assessorati Regionali al Lavoro
Loro sedi

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno
SEDE

Al Gabinetto del Sig. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEDE

Alla Direzione Generale per la Politiche dei Servizi per il Lavoro
SEDE

Alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
SEDE

Al Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
SEDE

Al Gabinetto del Sig. Ministro per
l'Integrazione
Largo Chigi 19
ROMA

All'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande,21
ROMA

All'INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Via Stefano Gradi , 55

Ministero dell'Interno *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ROMA

Agli Assessorati Regionali al Lavoro
Loro sedi

OGGETTO: Ingresso nell'U.E. dei cittadini della Croazia.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea. Da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano, per il periodo transitorio iniziale di due anni previsto dall'Allegato V dell'Atto di adesione, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato.

Rimane, invece, privo di ogni limitazione il lavoro autonomo.

Il regime transitorio non si applicherà, comunque, alle categorie previste dalle seguenti disposizioni del TU dell'immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998):

- art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i);
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati);
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, del TU);
- lavoratori domestici.

Per tali settori l'Italia farà ricorso ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno.

Pertanto i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le comunicazioni obbligatorie - di cui all'art. 9 bis, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n.510 convertito con modifiche nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - ai servizi territorialmente competenti, secondo le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le richieste di nulla osta relative alle categorie sopra considerate, già presentate agli uffici competenti, devono intendersi archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà, in automatico, all'archiviazione digitale delle stesse. Nella procedura di emersione si intenderanno archiviate esclusivamente le richieste per i settori liberalizzati. Per gli altri settori, invece, la procedura si concluderà con la mera sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, assolvendo quest'ultimo anche la funzione di comunicazione obbligatoria, senza necessità del successivo rilascio del permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori croati rientranti nelle categorie di cui all'art. 27, co. 1 lettere g) ed i) del T.U. la richiesta di nulla osta al lavoro potrà essere inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalità informatiche, utilizzando i modelli L Croazia ed M Croazia disponibili sul sito del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it).

In applicazione del trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia, rispetto ai lavoratori provenienti da paesi non appartenenti alla UE, l'istruttoria della pratica seguirà una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. Ai datori di lavoro verrà rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sarà svolta l'attività lavorativa il prescritto nulla osta al lavoro, senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'assunzione del lavoratore seguirà con gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro (comunicazioni obbligatorie con le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Il lavoratore croato dovrà richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune (ai sensi della Legge 1228/54 e DPR 223/89), previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle categorie sopraindicate, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime

transitorio, saranno contestualmente individuate le modalità di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro.

Si fa presente, infine, che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).

I cittadini croati, che alla data del 1 luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per l'impiego territorialmente competenti, in caso di cessazione del rapporto stesso.

I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
(Forlani)

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
(Strano)